

"REGOLAMENTO PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI"

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI

ART. 2 – OGGETTO

ART. 3 - FINALITA'

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 6 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

ART. 7 – DESTINATARI DELLA CONCESSIONE IN USO

ART. 8 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

ART. 9 - MODALITA' DI UTILIZZO

ART. 10 – ORARI DI UTILIZZO

ART. 11 – DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'USO

ART. 12 - CONCESSIONE DELLE CHIAVI

ART. 13 – TARIFFE PER L'USO E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 14 - RINUNCIA

ART. 15 - SOSPENSIONE

ART. 16 - SANZIONI E DECADENZA

ART. 17 – REVOCA

ART. 18 - AUTORIZZAZIONE ALL'USO PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

<u>ART. 19 – AGIBILITA' IMPIANTI</u>

ART. 20 – PULIZIA E SANIFICAZIONE

ART. 21 – DIVIETI

ART. 22 - PUBBLICITA'

ART. 23 - CONTROLLI

ART. 24 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 25 – ACCETTAZIONE PRELIMINARE

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- "IMPIANTO SPORTIVO": ai sensi del D.Lgs. n. 38/2021, "la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto";
- "IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI": le palestre annesse agli Istituti Scolastici del territorio comunale, concesse solo in orario extrascolastico;
- "ATTIVITÀ SPORTIVA": ai sensi del D.Lgs. n. 38/2021 si intende qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;
- "GESTORE": il Comune di Coriano o il Concessionario al quale il Comune di Coriano concede la gestione degli impianti sportivi comunali;
- "FORME DI UTILIZZO": le modalità con le quali il Gestore concede l'utilizzo di un impianto;
- "TARIFFA": la somma che l'utente deve versare al Gestore per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 2 - Oggetto

Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche di proprietà comunale.

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

La fruizione degli impianti sportivi di cui sopra è garantita a tutti i cittadini, alle Istituzioni Scolastiche e, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le Società ed Associazioni Sportive.

Le palestre scolastiche sono a disposizione primaria delle Istituzioni Scolastiche e residuale, e previa autorizzazione del Gestore, dei soggetti che svolgono attività sportive di pubblico interesse.

Art. 3 - Finalità

Il Comune, riconoscendo all'attività sportiva un ruolo fondamentale, persegue le seguenti finalità:

a) diffusione della pratica sportiva come diritto fondamentale dei cittadini e strumento per il benessere della persona, la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali, tra

- individui di ogni fascia d'età e genere, privilegiando la formazione di base dei bambini in età scolare, gli adolescenti e la terza età;
- sviluppo dell'attività sportiva, motoria e ricreativa per le persone diversamente abili, con deficit mentale, fisico e sensoriale, per l'integrazione e il recupero della motricità nonché la partecipazione sociale;
- favorire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva per coloro che versano in situazioni di disagio economico;
- d) promozione di stili di vita attivi per la prevenzione delle malattie e delle dipendenze;
- e) promozione delle attività educative per l'attività fisica degli istituti scolastici e dell'utilizzo degli impianti in orario extrascolastico;
- f) promozione e accrescimento della partecipazione e della rappresentanza delle donne nello sport, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli.

Art. 4 – Classificazione delle attività sportive

Le attività sportive sono classificabili in:

- attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, attività formativa per bambini, preadolescenti e adolescenti, attività sportiva per le Istituzioni Scolastiche, attività sportiva degli adulti intesa come strumento amatoriale di tutela della salute e l'attività ricreativa e sociale dei cittadini;
- attività agonistica svolta mediante preparazione e disputa di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzate da Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI e CIP;
- attività motoria e ricreativa;
- attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere ricreativo. Tale attività può essere organizzata anche dai soggetti riconosciuti o affiliati a CONI e CIP;
- attività scolastica che si svolge nelle strutture scolastiche comunali.

Art. 5 – Individuazione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi e le palestre scolastiche comunali oggetto del presente Regolamento sono definite dalla Carta dei Servizi degli impianti sportivi e indicati sul sito del Comune.

Art. 6 – Utilizzo degli impianti

Gli impianti sportivi sono dati in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento

di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Le palestre scolastiche comunali sono concesse in uso alle suddette Società/Associazioni sportive o privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità della Scuola cui fanno capo.

L'utilizzo da parte di terzi degli impianti sportivi è consentito allorché l'attività da svolgere sia conforme alle finalità istituzionali dell'Ente e secondo le modalità di seguito espresse.

Per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali è previsto il pagamento di tariffe d'uso determinate dall'Amministrazione comunale ed esposte all'interno degli impianti, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.

Art. 7 - Destinatari della concessione in uso

Gli impianti sportivi possono essere concessi in uso a tutte le Società ed Associazioni Sportive che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport, senza scopo di lucro, che ne facciano richiesta per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità e nelle forme giuridiche previste dal D.L. n. 36/2021 e ss.mm.ii.:

- a) Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate affiliate al CONI o al CIP;
- b) Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP;
- c) Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
- d) Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva;
- e) Società Sportive Professionistiche legalmente costituite;
- f) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- g) Associazioni di Promozione Sociale e organizzazioni di volontariato per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative e sociali;
- h) tutte le altre Società/Associazioni sportive che svolgono attività sportiva, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive;
- i) i cittadini singoli o associati in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive.

I soggetti di cui ai precedenti punti da a) a h), durante lo svolgimento dell'attività sportiva, dovranno possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione della sicurezza e delle emergenze, nonché con riferimento alla L.R. n. 68/2015 che prevede l'obbligo a carico degli utilizzatori di impianti sportivi di garantire la presenza di almeno una persona abilitata all'utilizzo del defibrillatore (DAE), salvo diverso accordo con i soggetti concessionari degli impianti.

Art. 8 - Modalità di assegnazione

Le domande di concessione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui all'art. 7, vengono presentate:

- a) al servizio competente in materia di sport del Comune, per tutti gli impianti gestiti direttamente dal Comune;
- b) ai soggetti Concessionari, per gli impianti concessi in gestione a terzi, con tempi e modalità stabilite dall'affidamento in essere tra il Comune e lo stesso Concessionario, che verranno pubblicizzate dall'Amministrazione comunale in occasione della pubblicazione dell'avviso che avvia il procedimento di programmazione per le strutture di propria competenza.

La domanda dovrà essere presentata al Gestore, specificando quali impianti si intendono utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile dell'attività da svolgere negli impianti richiesti, così come indicato sul sito del Comune.

Ove gli impianti fossero concessi in gestione ad un soggetto terzo, la modalità di presentazione della domanda sarà definita da quest'ultimo.

Ai fini dell'assegnazione degli impianti sarà tenuto in considerazione il seguente ordine di priorità, salvo il caso in cui il Concessionario non svolga anch'esso direttamente attività sportiva acquisendo in tal caso priorità:

- Società ed Associazioni Sportive che abbiano sede ed operino nel territorio del Comune;
- Società ed Associazioni Sportive con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
- organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse nazionale, regionale e provinciale riservate ad atleti nei settori giovanili;
- Società ed Associazioni Sportive che abbiano nel proprio Staff Tecnico almeno un tesserato in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
- Società ed Associazioni Sportive che abbiano al loro interno organismi riconosciuti dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico).

Nell'assegnare gli spazi annualmente, il Gestore, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, segue i seguenti principi:

- a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
- b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
- d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati e fragili;
- e) garantire lo sviluppo delle attività motorie e la promozione dello sport tra i giovani;

- f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
- g) privilegiare, nell'assegnazione, i soggetti aventi sede nel territorio del Comune di Coriano e nei Comuni confinanti, in subordine alle Società/Associazioni Sportive con sede nella Provincia e quindi nella Regione.

Il Concessionario, laddove abbia interessi diretti nell'uso degli impianti sportivi che gestisce, dovrà applicare i principi ed i criteri che regolano l'assegnazione degli spazi in maniera imparziale e trasparente, comunicando a tutti gli interessati le risultanze dell'istruttoria svolta e comunicando al Comune il programma delle assegnazioni dell'impianto.

In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, la concessione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti ed alle attività sportive da essi svolte:

- a) livello dell'attività agonistica praticata, intesa come consistenza numerica degli atleti tesserati che partecipano a campionati ufficiali (internazionali, nazionali, regionali, provinciali, ecc.);
- b) Società o Associazioni Sportive che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti;
- c) attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per disabili e soggetti con disagio socio-sanitario (psichico, sociale, sanitario, ecc.);
- d) Società o Associazioni Sportive che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

Gli spazi negli impianti sportivi comunali possono essere concessi:

- a) in uso stagionale (per stagionalità si intende l'anno sportivo);
- b) in uso straordinario/occasionale, qualora compatibile con la programmazione annuale.

I soggetti assegnatari della concessione in uso dell'impianto sportivo comunale si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo stesso. Si assumono anche le responsabilità legate agli adempimenti in ordine alla sicurezza per gli interventi di primo soccorso e antincendio ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

La concessione in uso temporaneo per manifestazioni extrasportive degli impianti comunali potrà essere autorizzata:

- previa richiesta da presentare direttamente al Comune, per gli impianti a gestione diretta;
- previa richiesta da presentare al Concessionario, per gli impianti in concessione.

Per quanto concerne l'assegnazione delle palestre scolastiche, il Dirigente Scolastico, all'inizio di ogni anno scolastico, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, invia al Gestore il prospetto di utilizzo delle palestre.

In attesa dei nuovi prospetti e quindi dell'assegnazione definitiva delle palestre, saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie.

In ogni caso, l'uso delle palestre scolastiche non deve ostacolare in nessun modo l'attività scolastica o qualsiasi altro tipo di attività programmata dalla Scuola anche in orario extrascolastico.

Il Gestore, sulla base di tutte le richieste pervenute per ciascun anno sportivo e in base alle disponibilità degli impianti e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le richieste di utilizzo degli impianti sportivi pervenute successivamente all'assegnazione di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti. L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le Associazioni/Società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle Associazioni/Società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le Associazioni/Società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

Di norma le gare hanno precedenza sugli allenamenti.

Art. 9 - Modalità di utilizzo

I giorni e gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta stabiliti e comunicati, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate e/o svolgere attività in giorni e orari diversi da quelli autorizzati. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, della Provincia e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) e al Gestore per i controlli che ritengano di effettuare.

È assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) e il Gestore da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione comunale.

La Società/Associazione fruitrice deve munirsi di idonea polizza assicurativa che garantisca sia la copertura degli infortuni degli atleti e allenatori che eventuali danneggiamenti a cose e strutture.

L'Amministrazione comunale e il terzo Gestore non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre;
- utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto, e farne copie, senza autorizzazione del Gestore;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dai giorni e dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature deve svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.

Le Società/Associazioni Sportive che usufruiscono delle palestre scolastiche comunali devono garantire il riordino e le pulizie degli ambienti utilizzati. Qualora l'utente non provveda alle pulizie o al ripristino di eventuali danni causati, il Gestore vi provvederà direttamente addebitando le spese al responsabile o, nel caso di impossibilità a determinare la responsabilità diretta, a tutti gli utenti utilizzatori del giorno o periodo interessato.

Art. 10 - Orari di utilizzo

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al sabato.

La domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono visibili sul sito del Comune.

Art. 11 – Durata dell'autorizzazione all'uso

L'autorizzazione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

L'autorizzazione all'uso equivale a fruizione dell'impianto e comporta in ogni caso la corresponsione, da parte dell'utente, delle tariffe stabilite.

Art. 12 - Concessione delle chiavi

Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'Associazione/Società fruitrice può procedere alla richiesta delle chiavi previo versamento al Gestore di una caparra pari a € 30,00.

Una volta ricevuta la caparra, il Gestore ne darà comunicazione al competente ufficio tecnico del Comune al fine dell'accordo con la Società/Associazione su tempi e modalità del ritiro delle chiavi.

Al termine dell'utilizzo (singolo o stagionale) le chiavi devono essere restituite entro 10 giorni.

In caso di non rispetto del termine di cui sopra, senza giustificato motivo, la caparra sarà trattenuta dal Gestore.

Art. 13 – Tariffe per l'uso e modalità di pagamento

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, assegnatari, Società, Associazioni ed Enti di Promozione Sportiva, il pagamento delle tariffe stabilite e approvate dalla Giunta Comunale, come da ultimo aggiornamento, da corrispondersi al Gestore degli impianti alle scadenze stabilite.

Nella determinazione di tali tariffe, il Comune deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione dell'impianto, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti svantaggiati.

La Giunta Comunale può stabilire di concedere gratuitamente l'uso degli impianti per manifestazioni e/o progetti di particolare interesse pubblico e senza scopo di lucro o aventi rilevanza nazionale e/o internazionale o finalità inclusive di soggetti svantaggiati.

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo.

Qualora non venissero rispettate le scadenze di cui sopra, le Società/Associazioni saranno tenute a corrispondere al Gestore le tariffe per l'intero periodo richiesto come da calendario attività.

L'utilizzo degli impianti termici, e relativi periodi di accensione secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 74/2013, dal regolamento regionale e dalle ordinanze del Sindaco, comporta l'applicazione di tariffe puntuali.

L'utilizzo dell'illuminazione comporta l'applicazione di tariffe puntuali, come stabilito e approvato dalla Giunta Comunale.

Il non avvenuto saldo alla scadenza, o eventuale richiesta di dilazione di pagamento, dell'anno sportivo precedente comporterà la non inclusione negli orari dell'anno successivo, senza pregiudizio di azioni penali e civili che il Gestore intenderà promuovere.

Il mancato pagamento comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore autorizzazione e le necessarie azioni da parte del Gestore per il recupero dei crediti. Qualora venisse riscontrato il mancato utilizzo delle ore concesse, il Gestore ha facoltà di assegnare gli stessi orari a terzi.

Art. 14 - Rinuncia

Per la CONCESSIONE STAGIONALE non è prevista rinuncia o sospensione.

Per la CONCESSIONE STRAORDINARIA la comunicazione di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo deve essere fatta per iscritto al Gestore, così come definito e deliberato dalla Giunta comunale. Qualora non si rispetti il preavviso indicato, i costi saranno comunque addebitati.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili verranno riassegnati.

Art. 15 - Sospensione

Le autorizzazioni all'uso possono essere sospese temporaneamente dal Gestore o dagli Enti competenti per la predisposizione e lo svolgimento di particolari manifestazioni e/o attività (seggi elettorali, saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo, nonché ludico-ricreative) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.

La sospensione è prevista inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio degli Enti competenti.

Nei casi sopradescritti, il Gestore provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

Nelle suddette ipotesi, rimane sospeso anche il pagamento della tariffa da parte dell'utente.

Art. 16 - Sanzioni e decadenza

Il Comune e il Gestore hanno facoltà di dichiarare la decadenza dalle concessioni in uso, ovvero di non procedere alle assegnazioni, quando, rispettivamente, gli assegnatari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento di due (2) mensilità delle tariffe;
- b) abbiano violato le disposizioni contenute nella concessione di assegnazione (ad esempio utilizzando l'impianto in giorni o orari ulteriori e/o diversi da quelli concessi);
- c) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

d) si siano resi colpevoli di gravi e accertate violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare del mancato rispetto delle modalità di utilizzo previste dall'art. 9;

A seguito delle violazioni sopra descritte si applicheranno le seguenti sanzioni per ogni infrazione della medesima fattispecie:

- per la prima (1) infrazione accertata si applicherà un ammonimento;
- dopo due (2) infrazioni accertate si applicherà la sanzione di € 50,00;
- dopo tre (3) infrazioni accertate si applicherà la sanzione di € 100,00;
- dopo quattro (4) infrazioni accertate si applicherà la sanzione di € 200,00;
- dopo cinque (5) infrazioni accertate l'utente sarà dichiarato decaduto dall'autorizzazione con effetto immediato.

La decadenza della concessione in uso di un impianto sportivo, disposta con atto amministrativo, determina l'automatica esclusione da parte del soggetto utilizzatore, dall'uso e/o dalla gestione dell'impianto sportivo di proprietà del Comune per un periodo determinato sulla base della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie previste nella Convenzione d'uso tra il Comune e il terzo Gestore, senza che gli utilizzatori allontanati possano avanzare richiesta di danno alcuna.

Art. 17 - Revoca

Il Comune e il Gestore possono revocare le concessioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale per i seguenti motivi:

- a) sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento dell'assegnazione;
- b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 18 – Autorizzazione all'uso per manifestazioni non sportive

L'uso di impianti sportivi può essere autorizzato anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi, attività ludico-ricreative, ecc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata che avrà la precedenza rispetto allo svolgimento di attività che non abbiano carattere sportivo.

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune o dal Gestore previo pagamento, così come previsto da deliberazione di Giunta comunale con la quale sono approvate le relative tariffe.

Art. 19 – Agibilità impianti

Coloro che hanno richiesto e ottenuto l'autorizzazione all'uso dovranno diligentemente controllare che il numero dei fruitori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

Art. 20 - Pulizia e sanificazione

Sugli impianti sportivi gestiti in via diretta dal Comune l'onere relativo al servizio di pulizia dei locali, compreso l'acquisto del materiale necessario, sarà a carico e cura dei sodalizi sportivi.

Sugli impianti sportivi dati in concessione, il relativo servizio di pulizia dei locali, nonché l'acquisto del materiale necessario, sarà previsto dal capitolato.

Per quanto riguarda le palestre scolastiche, le pulizie a fondo sono a carico dell'ultima Associazione/Società utilizzatrice della giornata, così come previsto da deliberazione di Giunta comunale con la quale sono approvate le relative tariffe.

È fatto onere a ogni Associazione/Società di procedere al termine del proprio orario ad accurata sanificazione dei locali per tutti quegli impianti e/o palestre a diretta gestione comunale.

Art. 21 - Divieti

È fatto divieto di subconcedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificarne le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa.

Non rientra nella fattispecie di subconcessione il caso in cui il Concessionario decida di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo non superiore alla durata dell'affidamento, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc., previa comunicazione all'Amministrazione comunale e con le modalità previste nell'affidamento che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione comunale ed il Soggetto Aggiudicatario.

È fatto divieto di utilizzare, anche temporaneamente, l'impianto per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo e oggetto di Concessione, senza espressa autorizzazione da parte del Gestore.

Art. 22 - Pubblicità

L'Amministrazione comunale avrà facoltà di vietare l'utilizzo degli spazi a fini pubblicitari dell'impianto sportivo qualora ricorrano motivi di contrasto con l'interesse comunale e pubblico, nonché per necessità di decoro, di decenza, di morale collettivamente condivisa e di corretta educazione etico-culturale e sportiva nei confronti dell'utenza e degli spettatori. Gli spazi

pubblicitari degli impianti non possono essere impiegati per propaganda politica. In linea generale si stabilisce che:

- il materiale pubblicitario deve essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato come arma impropria;
- il Concessionario è responsabile della sicurezza, della manutenzione nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità.

L'Amministrazione comunale ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica. Gli introiti derivanti dalla pubblicità saranno incassati dal Soggetto Gestore.

Art. 23 - Controlli

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri incaricati, il buon andamento dell'utilizzo degli impianti sportivi predisponendo visite, sopralluoghi o quant'altro venga ritenuto di volta in volta necessario per accertare lo stato dell'impianto ed il rispetto del presente Regolamento.

Art. 24 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della deliberazione di approvazione.

L'entrata in vigore del presente Regolamento determina l'abrogazione implicita delle norme regolamentari dell'Ente previgenti in materia di gestione degli impianti sportivi comunali.

Art. 25 - Accettazione Preliminare

Ogni Società, Associazione o Ente di Promozione Sportiva, prima dell'inizio dell'uso degli impianti, deve provvedere alla firma della dichiarazione di presa visione e di accettazione delle prescrizioni e condizioni contenute nel presente Regolamento al momento della sottoscrizione della richiesta di utilizzo.